



SENT. N. 148/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI	Presidente Relatore
Cristiano BALDI	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. **24763** del registro di Segreteria, nei confronti di D.D.M., cod. fisc. *omissis*, in qualità di legale rappresentante della società M. di D.G.M. & C. S.A.S., P.IVA *omissis*, PEC: *omissis* @pec.it, con riferimento alla struttura ricettiva denominata “*omissis*”, con sede a Pollenzo, Bra (CN), in via *omissis*, COMUNE DI BRA (CN), quale gestore della struttura ricettiva che provvede alla riscossione dell’imposta di soggiorno relativa all’esercizio finanziario 2024;

Vista la relazione n. 530/2026 relativa al conto giudiziale n. 203830 esercizio 2024, redatta dal Magistrato istruttore Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa; Uditi, nell’udienza del 1° luglio 2026, il relatore Presidente di Sezione Dott. Marco Pieroni, ed il Pubblico Ministero, quale Organo concludente, nella

persona del Sostituto Procuratore Generale Primo Referendario Marco Mormando, non rappresentato il suddetto consegnatario;

Esaminati il conto giudiziale ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. Il conto giudiziale n. **203830** avente ad oggetto “Imposta di soggiorno” con riferimento all’esercizio 2024 è stato depositato dal Comune di Bra (CN) presso la segreteria di questa Sezione in data 17 giugno 2025 a mezzo applicativo Sireco, resa n. 725928.

Il conto giudiziale depositato risulta sottoscritto dall’agente contabile D.G.M., legale rappresentante della società *omissis* di D.G.M.

& C. S.A.S., P.IVA 03931180040, con riferimento alla struttura ricettiva denominata “*omissis*”, con sede a Pollenzo, Bra (CN), in via *omissis*.

Il conto è, altresì, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bra (CN) per “*Visto di regolarità della dichiarazione. Parificato con D.D. n. 797 del 06/05/2025*”.

In merito all’applicazione e alla relativa riscossione dell’imposta di soggiorno del Comune di Bra (CN), si è provveduto all’acquisizione, dal sito istituzionale dell’Ente, dell’apposito regolamento e della relativa delibera di approvazione del Consiglio comunale n. 67 del 21 dicembre 2023.

2. Con la citata relazione n. 530/2026 del Magistrato istruttore, si è posta l’attenzione sulla qualificazione giuridica del gestore delle strutture ricettive (albergatori, gestori di B&B e strutture analoghe) che provvede alla riscossione dell’imposta di soggiorno, avendo riguardo all’evoluzione normativa e agli

orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, fino alla recente ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

Queste ultime, infatti, si sono espresse in merito alla questione ritenendo che *“a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”*.

Circa il rapporto con l’obbligazione gravante sul soggetto passivo d’imposta-cliente della struttura, le Sezioni unite hanno precisato che *“l’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale "dipendente", partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo dell’imposta”* e ciò *“colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente”*.

Secondo la ricostruzione delle SS.UU., inoltre, *“l’attuazione dell’imposta di soggiorno deve svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale”* e *“le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario allorquando la contestazione involga l’omesso o parziale versamento (o "riversamento") dell’imposta e, invece, a quella del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate abbiano ad oggetto meri obblighi*

procedurali”.

Le SS.UU si sono pronunciate, altresì, sulla tesi della coesistenza delle due giurisdizioni, contabile e tributaria, che a loro dire *“trova un ostacolo nei limiti alla risarcibilità del danno causato dall’evasione fiscale. In particolare, con la sentenza delle Sezioni unite del 12.10.2022, n. 29862, si è escluso che il danno causato dall’evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest’ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell’erario, possa farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio "ulteriore e diverso", ricorrente qualora l’evasore abbia con la propria condotta provocato l’impossibilità di riscuotere il credito erariale. Difatti, nei rapporti tra l’erario ed il contribuente che abbia commesso un reato tributario, il capitale dovuto da quest’ultimo a titolo d’imposta costituisce l’oggetto dell’obbligazione tributaria, non un "danno" che a detta obbligazione si aggiunga ai sensi dell’art. 1218 c.c.”.*

Inoltre, *“sulla natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione dell’albergatore come responsabile d’imposta si è pronunciata anche la Sezione penale della Corte di cassazione che con plurime pronunce (Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021), ha escluso, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, che il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest’ultimo.”*

3. Pertanto, in adesione all’ordinanza Sezioni Unite civili della Corte di

Cassazione n. 1527 del 23 gennaio 2026, sopra richiamata, già recepita da altre Sezioni della Corte dei conti (Sez. I App. sent. n. 61/2026; Sez. II App. sent. n. 51/2026; Sez. Lazio sent. n. 55/2026; Sez. Sicilia sent. n. 55/2026), il Magistrato istruttore ha ritenuto che non sussistano in capo al gestore della struttura ricettiva gli obblighi della resa del conto giudiziale *ex artt.* 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, con conseguente improcedibilità del presente giudizio per difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice tributario.

4. L'agente contabile società M. di D.G.M. & C. S.A.S.,

ritualmente, convenuta nel giudizio si è resa contumace.

5. Tutto ciò premesso, il Magistrato istruttore ha concluso per la sottoposizione del conto al giudizio della Sezione, fissando l'udienza di discussione.

6. Ai sensi dell'art. 140 c.g.c., la Procura contabile, con parere del 26 maggio 2026, nel condividere le conclusioni del Magistrato relatore, ha ritenuto che dall'interpretazione rassegnata dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, discende che, fermi restando gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 23 del 2011, non sussisteva a carico del gestore un contestuale obbligo di presentazione del conto giudiziale con il conseguente venir meno dell'oggetto del presente giudizio sul conto, di competenza esclusiva della Corte dei conti; pertanto, la Procura contabile ha concluso nel senso che il Collegio dichiara l'improcedibilità del richiamato giudizio sul conto, disponendo la restituzione degli atti all'Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, condividendo le

conclusioni del Magistrato relatore e del Pubblico ministero,

DICHIARA

la contumacia dell'agente contabile società M. di D.G.M.

& C. S.A.S.;

DICHIARA

improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale in epigrafe per l'esercizio

2024, con contestuale restituzione del conto medesimo all'Amministrazione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 1° luglio 2026, con

l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente estensore

Cristiano BALDI, Consigliere

Ivano MALPESI, Consigliere

Il Presidente estensore

Marco PIERONI

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 07/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

f.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 07/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente